

Nuove procedure

Patente a crediti: modalità di accesso alle informazioni degli operatori qualificati

Vitantonio Lippolis - Ispettorato Nazionale del Lavoro – Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro – HSE Manager

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con D.D. 25 giugno 2025, n. 43 (1), ha definito le modalità operative per l'ostensione delle informazioni relative alla patente a crediti (PAC), introdotta dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (2).

Il provvedimento giunge dopo alcuni mesi di gestazione nel corso dei quali l'Agenzia ha atteso il necessario parere del Garante per la protezione dei dati personali. Col Provvedimento 21 maggio 2025, n. 284 il GPDP ha finalmente dato il via libera all'INL assicurando così la piena conformità del provvedimento anche alle prescrizioni normative in materia di tutela dei dati personali.

Pertanto, **dal 10 luglio 2025**, data di attivazione della procedura informatica, sarà finalmente **possibile**, per gli operatori autorizzati (v. *infra* § «Soggetti legittimati ad accedere alle informazioni»), **consultare le informazioni degli oltre 450 mila operatori economici** qualificati che fino ad ora hanno ottenuto la PAC.

Patente a punti: sistema di qualificazione

A decorrere dal **1° ottobre 2024**, in attuazione del novellato art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (3), le **imprese** e i **lavoratori autonomi** che operano nei cantieri temporanei o mobili sono obbligati a dotarsi della **patente a crediti**. Tale strumento di qualificazione consente, ai committenti del settore, di **selezionare esclusivamente operatori economici qualificati**, in possesso dei requisiti richiesti per operare nei cantieri, garantendo così un maggior rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In base alla definizione di cui all'art. 89, comma 1, *lett. a)*, del D.Lgs. n. 81/2008, per **cantieri temporanei o mobili** devono intendersi quei luoghi ove si eseguono lavori di edilizia o di ingegneria civile compresi nell'Allegato X del medesimo TUSL (4). L'obbligo riguarda tutte le imprese e i lavoratori autonomi che svolgano attività materiale, a qualsiasi titolo, nei suddetti can-

(1) Pubblicato nel sito internet dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro il 27 giugno 2025.

(2) Sul tema della patente a crediti v., B. Olivieri, *Patente a crediti: nuovi chiarimenti*, in *Dir. prat. lav.*, 2025, 7, pagg. 249 ss.; B. Olivieri, *Patente a crediti nei cantieri temporanei e mobili: fonti a confronto*, in *Dir. prat. lav.*, 2024, 45, Inserto, pagg. III-XXVII; V. Lippolis, *Qualificazione di imprese e lavoratori autonomi del settore edile: nuovo obbligo*, in *Dir. prat. lav.*, 2024, 40, Inserto, pagg. II-XII; R. Guariniello, *Patente a punti: problemi applicativi e dubbi ermeneutici*, in *Dir. prat. lav.*, 2024, 40, pagg. 2350 ss.; E. Massi, *Regolamento per la patente a punti in edilizia*, in *Dir. prat. lav.*, 2024, 39, pagg. 2291 ss.; S. Margiotta, *Patente a crediti in materia di sicurezza del lavoro: tre questioni cruciali*, in *Dir. prat. lav.*, 2024, 32-33, pagg. 2001.

(3) Art. 27 del TUSL interamente modificato dai commi 19 e 20 dell'art. 29 del D.L. 2 marzo 2024 n. 19 (c.d. "Decreto PNRR"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile

2024 n. 56.

(4) Allegato X, D.Lgs. n. 81/2008 – «Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89, comma 1, *lettera a)*» – I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Approfondimenti

tieri, indipendentemente dal fatto che siano qualificate come imprese edili.

Restano **esclusi dall'obbligo del possesso della PAC**:

- i soggetti che effettuano esclusivamente **forniture di beni materiali** (quali sanitari, pavimentazioni e piastrelle, calcestruzzo preconfezionato) o **prestazioni esclusivamente intellettuali** (professionisti quali ingegneri, architetti, geometri, ecc.);
- le **imprese in possesso di qualificazione SOA** ai sensi del Codice dei contratti pubblici, che risultino inserite in classifica pari o superiore alla terza. Qualora l'impresa sia invece in possesso di una qualificazione SOA inferiore alla classe terza, essa dovrà ordinariamente procedere alla richiesta della patente a crediti.

Al fine di chiarire l'ambito applicativo della patente a crediti, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha predisposto e aggiorna con regolarità una sezione dedicata alle FAQ (5).

Requisiti per il rilascio della patente

AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti **requisiti**:

- a)** iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b)** adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (6);
- c)** possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- d)** possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente (7);

(5) Ispettorato Nazionale del Lavoro, FAQ Patente a crediti, pubblicate e periodicamente aggiornate nella sezione dedicata del portale istituzionale, disponibili all'indirizzo «<https://www.ispettorato.gov.it/2024/10/15/patente-a-crediti-faq/>».

(6) Come puntualizzato dall'INL nella circolare 23 settembre 2024, n. 4, gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono previsti solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione.

(7) Il DVR non è necessario, ad esempio, per le imprese e per i lavoratori autonomi senza dipendenti.

(8) La designazione del RSPP non è necessaria, ad esempio, per le imprese e per i lavoratori autonomi senza dipendenti.

(9) Cfr. art. 27, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008.

(10) Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti sopra indicati, le quali potranno essere richieste dall'INL in caso di eventuali accertamenti.

(11) L'art. 76, D.P.R. n. 445/2000 dispone che «Chiunque ri-

e) possesso della Certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) avvenuta designazione del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente (8).

Procedura per il rilascio della patente

La PAC va **richiesta on-line** all'Ispettorato Nazionale del Lavoro accedendo al relativo Portale dei servizi presente al seguente indirizzo: «<https://servizi.ispettorato.gov.it/>».

L'istanza di rilascio può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa e dal lavoratore autonomo, eventualmente anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979 (es.: consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati).

Per rendere più spedita la procedura, non è prevista la presentazione di alcuna documentazione (9). Difatti, in fase di presentazione dell'istanza telematica, il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto, a seconda delle circostanze, di una mera **autocertificazione ovvero dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (10). Pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell'art. 76 del medesimo Decreto (11).

Una volta terminata la procedura di inserimento on-line dei dati e delle informazioni necessarie, il portale rilascia una **ricevuta con l'indicazione di un codice univoco** associato alla patente.

lascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal Codice penale è aumentata da un terzo alla metà.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del Codice di procedura civile».

Dal **10 luglio 2025** (data a partire dalla verrà implementata la procedura informatica) il portale dovrebbe rilasciare la patente a crediti in formato digitale nel giro di 24 ore.

In ogni caso, fatta salva una diversa comunicazione dell'INL, nelle more del rilascio della patente in formato digitale, il **richiedente può legittimamente svolgere l'attività** all'interno dei cantieri temporanei e mobili anche con la ricevuta di presentazione rilasciata dalla piattaforma informatica.

Verifica sulla PAC

Allo scopo di garantire **trasparenza e sicurezza**, consentendo così ai soggetti autorizzati la verifica del possesso del documento, il relativo punteggio e la presenza di eventuali sospensioni e decurtazioni di crediti conseguenti a violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stata prevista un'ampia facoltà di consultazione della banca dati.

In particolare, in base all'art. 3 del recente D.D. n. 43/2025, le **informazioni** inerenti alla **PAC** sono organizzate nelle seguenti **sezioni**:

- a)** dati identificativi dell'impresa o del lavoratore autonomo: ragione sociale o nome e cognome del lavoratore autonomo; codice fiscale; paese di provenienza;
- b)** dati del soggetto richiedente la patente: nome e cognome; codice fiscale; qualifica ricoperta (legale rappresentante o delegato);
- c)** sintesi dei dati relativi alla patente: numero identificativo della patente; data di rilascio; stato corrente della patente (attiva oppure sospesa);
- d)** punteggio associato alla patente: punteggio iniziale assegnato; punteggio attuale residuo;
- e)** data del termine dell'eventuale sospensione della patente (dato presente esclusivamente nel caso in cui la patente risulti in stato di sospensione);
- f)** provvedimenti definitivi adottati: dettaglio dei crediti decurtati, con specificazione della relativa violazione e della data in cui è avvenuta la decurtazione.

Queste **informazioni** sono **accessibili** tramite la **piattaforma informatica** per l'intero periodo di validità della patente. Tuttavia, le informazioni di cui alle *lettere e)* ed *f)*, restano consultabili, in ogni caso, per un periodo non superiore a cinque anni decorrenti dalla data della loro registrazione sulla medesima piattaforma.

Soggetti legittimati ad accedere alle informazioni

L'art. 4 del D.D. n. 43/2025 – in attuazione delle indicazioni contenute nell'art. 2, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132–prevede che, nel rispetto delle norme sulla privacy, **sono legittimati ad accedere alle informazioni** concernenti la PAC i seguenti soggetti:

- a)** i titolari della patente ovvero soggetti formalmente delegati dagli stessi;
- b)** le Pubbliche Amministrazioni (12);
- c)** i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), nonché i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST);
- d)** gli Organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'art. 51, comma 1-*bis*, del TUSL (13);
- e)** il responsabile dei lavori, così come definito dalla normativa vigente in materia di cantieri temporanei o mobili;
- f)** i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori;
- g)** i soggetti – persone fisiche o giuridiche – che intendano affidare l'esecuzione di lavori o l'erogazione di servizi ad imprese o lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, *lett. a)*, del TUSL.

Modalità di accesso alle informazioni

L'accesso alle informazioni concernenti la PAC, da parte dei sopra indicati soggetti, avviene tramite **apposita piattaforma informatica** (Portale dei Servizi dell'INL), mediante utilizzo di credenziali di autenticazione elettronica quali SPID con livello di sicurezza almeno pari al livello 2, Carta d'Identità Elettronica (CIE) o altri strumenti equivalenti (14).

(12) Cfr. art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.

(13) Art. 51, comma 1-*bis*, D.Lgs. n. 81/2008: «Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano natio-

nale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

(14) Gli strumenti equivalenti, per essere validi, devono essere riconosciuti ai sensi dell'art 9 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo all'identificazione elettronica e ai servizi fiduciari

Approfondimenti

L'accesso avviene con **interrogazione puntuale** del sistema, mediante l'inserimento del codice fiscale del titolare della patente.

Si precisa che l'**accesso diretto alle informazioni** è consentito esclusivamente ai soggetti titolari di patente che risultino, secondo le risultanze anagrafiche dei sistemi dell'INL, legali rappresentanti *pro tempore*, lavoratori autonomi o soggetti da essi delegati.

Tutti **gli altri soggetti**, invece, prima di accedere alla visualizzazione delle informazioni presenti sulla piattaforma, sono tenuti a **rendere apposita dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso del titolo abilitante all'accesso.

Gli **Organi di vigilanza** di cui all'art. 13 del TUSL, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati, accedono non solo alle informazioni di cui all'art. 3, ma anche ad ulteriori dati funzionali al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali (15). In questo caso, le modalità di accesso saranno concretamente disciplinate da

apposite convenzioni che verranno sottoscritte, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.D. n. 43/2025, tra l'INL e i singoli Organi di vigilanza che richiederanno l'accesso a queste informazioni.

Visualizzazione dei dati da parte dei soggetti abilitati

L'acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ha consentito la definizione di un sistema che, in funzione della categoria di soggetti legittimati all'accesso e delle specifiche finalità connesse all'esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali o professionali, consente la visualizzazione selettiva di determinate tipologie di dati presenti nella banca dati.

Inoltre, l'accesso alle informazioni inerenti alla patente è consentito esclusivamente qualora sussistano, in capo ai soggetti abilitati alla consultazione, specifiche **finalità attuali e pertinenti**, così come individuate nell'art. 6 del D.D. n. 43/2025.

Soggetti legittimati, informazioni accessibili e finalità (art. 6, D.D. 25 giugno 2025, n. 43)		
Soggetti abilitati	Informazioni accessibili	Finalità dell'accesso
Titolari della patente o loro delegati	<p>a) Dati identificativi dell'impresa o del lavoratore autonomo: ragione sociale o nome e cognome del lavoratore autonomo; codice fiscale; Paese di provenienza.</p> <p>b) Dati del soggetto richiedente la patente: nome e cognome; codice fiscale; qualifica ricoperta (legale rappresentante o delegato).</p> <p>c) Sintesi dei dati relativi alla patente: numero identificativo della patente; data di rilascio; stato corrente della patente (attiva oppure sospesa).</p> <p>d) Punteggio associato alla patente: punteggio iniziale assegnato; punteggio attuale residuo.</p> <p>e) Data di termine dell'eventuale sospensione della patente (dato disponibile esclusivamente nel caso in cui la patente risulti in stato di sospensione).</p> <p>f) Provvedimenti definitivi adottati: dettaglio dei crediti decurtati, con specificazione della relativa violazione e della data in cui è avvenuta la decurtazione</p>	Consultazione completa della propria posizione; gestione autonoma della patente

per le transazioni elettroniche nel mercato interno, che ha abrogato la Direttiva 1999/93/CE;

(15) Art. 13, D.Lgs. n. 81/2008 «Vigilanza»: «La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello Sviluppo Economico, e

per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni, (*Omissis*)».

Approfondimenti

Soggetti legittimati, informazioni accessibili e finalità (art. 6, D.D. 25 giugno 2025, n. 43)		
Soggetti abilitati	Informazioni accessibili	Finalità dell'accesso
Pubbliche Amministrazioni (art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001)	a) Dati identificativi dell'impresa o del lavoratore autonomo: ragione sociale o nome e cognome del lavoratore autonomo; codice fiscale; Paese di provenienza. c) Sintesi dei dati relativi alla patente: numero identificativo della patente; data di rilascio; stato corrente della patente (attiva oppure sospesa). d) Punteggio associato alla patente: punteggio iniziale assegnato; punteggio attuale residuo	Verifica del possesso e della validità del titolo abilitativo ai fini delle procedure di appalto
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (compresi i territoriali)	a) Dati identificativi dell'impresa o del lavoratore autonomo: ragione sociale o nome e cognome del lavoratore autonomo; codice fiscale; paese di provenienza. c) Sintesi dei dati relativi alla patente: numero identificativo della patente; data di rilascio; stato corrente della patente (attiva oppure sospesa). d) Punteggio associato alla patente: punteggio iniziale assegnato; punteggio attuale residuo	Svolgimento della propria attività di controllo nonché al fine di verificare, a fronte di un provvedimento di sospensione la possibilità, da parte del titolare della patente, di poter comunque completare le attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione
Organismi paritetici (art. 51, c. 1-bis, D.Lgs. n. 81/2008)	a) Dati identificativi dell'impresa o del lavoratore autonomo: ragione sociale o nome e cognome del lavoratore autonomo; codice fiscale; paese di provenienza. c) Sintesi dei dati relativi alla patente: numero identificativo della patente; data di rilascio; stato corrente della patente (attiva oppure sospesa)	Attività di controllo sulla efficacia del titolo abilitante
Committenti/ Responsabili dei lavori (cantieri temporanei o mobili)	a) Dati identificativi dell'impresa o del lavoratore autonomo: ragione sociale o nome e cognome del lavoratore autonomo; codice fiscale; Paese di provenienza. c) Sintesi dei dati relativi alla patente: numero identificativo della patente; data di rilascio; stato corrente della patente (attiva oppure sospesa). d) Punteggio associato alla patente: punteggio iniziale assegnato; punteggio attuale residuo	Verifica del possesso della patente (art. 90, c. 9, lett. b-bis, TUSL); Verifica della possibilità di completare attività in corso in caso di sospensione (art. 27, c. 10, TUSL)
Coordinatori per la sicurezza (in fase di progettazione ed esecuzione)	a) Dati identificativi dell'impresa o del lavoratore autonomo: ragione sociale o nome e cognome del lavoratore autonomo; codice fiscale; Paese di provenienza. c) Sintesi dei dati relativi alla patente: numero identificativo della patente; data di rilascio; stato corrente della patente (attiva oppure sospesa)	Esercizio delle funzioni di coordinamento tecnico-operativo in materia di sicurezza nei cantieri

Attribuzione dei crediti aggiuntivi

La patente è rilasciata con un **punteggio iniziale pari a trenta crediti**. In assenza di decurtazioni conseguenti all'accertamento di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è previsto un meccanismo premiale di incremento automatico del punteggio: viene infatti attribuito un credito aggiuntivo per ciascun biennio successivo alla data di rilascio, fino a un massimo di venti crediti complessivi.

Tale beneficio subisce una **sospensione** qualora, in capo al titolare della patente, siano contestate una o più delle violazioni indicate nell'Allegato I-bis al D.Lgs. n. 81/2008. La sospensione permane sino alla definizione del relativo procedimento, salvi i casi in cui, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, l'impresa

consegua l'asseverazione del Modello di organizzazione e gestione (MOG) da parte di un Organismo paritetico iscritto nel Repertorio nazionale di cui all'art. 51 del medesimo decreto legislativo.

Inoltre, in presenza di contestazioni relative a violazioni ricomprese nel citato Allegato I-bis, l'attribuzione dei crediti premiali è **esclusa per un periodo di tre anni**, decorrente dalla definitività del provvedimento sanzionatorio. Quest'ultima si intende perfezionata con il passaggio in giudicato della sentenza ovvero con la definitività dell'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981.

Il punteggio complessivo conseguibile sulla patente può raggiungere un **massimo di cento cre-**

Approfondimenti

diti, comprensivi sia del punteggio iniziale sia degli incrementi periodici (16).

A decorrere **dal 10 luglio 2025**, con l'integrazione delle funzionalità della piattaforma informatica, sarà altresì resa disponibile la **visualizzazione** degli eventuali **crediti aggiuntivi** automaticamente computati in ragione della sussistenza degli ulteriori requisiti individuati nella «Tabella di assegnazione crediti aggiuntivi» allegata al D.M. n.132/2024 (17).

Dalla medesima data, gli operatori economici interessati potranno, inoltre, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione, formulare apposita **istanza** volta all'**attribuzione di eventuali crediti ulteriori**.

Conclusioni

Il D.D. 25 giugno 2025, n. 43 si colloca nel solco delle più recenti politiche di rafforzamento della prevenzione e del contrasto al lavoro irregolare, dando attuazione operativa alle previsioni dell'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'adozione di un sistema centralizzato per la gestione e la consultazione della patente a crediti risponde all'esigenza di assicurare, da un lato, maggiore **trasparenza e tracciabilità** nei rapporti tra operatori economici e soggetti pubblici e, dall'altro, un efficace **presidio in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**.

Il portale consente adesso, in **condizioni di sicurezza e riservatezza**, la **verifica del punteggio** attribuito alle imprese e ai lavoratori autonomi, nonché la consultazione di eventuali provvedimenti di sospensione o decurtazione dei crediti, connessi all'accertamento di violazioni rilevanti. Ne deriva una **concreta facoltà**, per i soggetti affidanti, di **selezionare**, all'interno del mercato, **operatori effettivamente qualificati**, in possesso dei requisiti normativamente richiesti per l'ac-

cesso ai cantieri temporanei o mobili, ai sensi dell'art. 90, co. 9, lett. b-bis), del TUSL.

La logica sottesa al sistema non si esaurisce nella sola **finalità certificativa**, ma mira a **incentivare comportamenti virtuosi**, premiando l'esperienza e la comprovata attenzione alla gestione dei rischi e alla cultura della sicurezza.

In tal senso, lo strumento si inserisce nel più ampio disegno normativo di qualificazione delle imprese volto a promuovere, attraverso **meccanismi premiali**, una cultura della prevenzione partecipata e della responsabilizzazione diffusa, coerente con i principi del sistema prevenzionistico delineato dal D.Lgs. n. 81/2008.

Particolare rilievo assume, inoltre, la dimensione tecnologica della piattaforma, che integra soluzioni avanzate in materia di sicurezza informatica, tracciabilità degli accessi e protezione dei dati personali, in piena conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003. Il sistema, progettato in collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali, è pienamente rispondente ai principi di *privacy by design* e *by default*, garantendo che l'ostensione delle informazioni avvenga nei limiti e alle condizioni strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali e professionali dei soggetti legittimati.

Da ultimo, va segnalato il **carattere evolutivo** dell'infrastruttura, suscettibile di successive modifiche e integrazioni in funzione delle esigenze che emergeranno in fase applicativa. In tal senso, è già previsto un ampliamento progressivo dell'ambito oggettivo della disciplina, con l'estensione della patente a crediti anche ad altri comparti produttivi oltre l'edilizia, secondo una logica di qualificazione trasversale dell'intero sistema economico-lavorativo.

(16) Per approfondire la disciplina relativa alla patente a crediti con riguardo anche alla prevista disciplina sanzionatoria vedi V. Lippolis, *Qualificazione di imprese e lavoratori autonomi del settore edile: nuovo obbligo*, Inserto, in *Dir. prat. lav.*, 2024, 40, pagg. I-XII.

(17) Art. 5, comma 5, D.M. 18 settembre 2024, n. 132: «I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione del-

la domanda di cui all'articolo 1 se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito. Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione ai sensi dell'articolo 1».